

Società benefit

Adempimenti costituzione e gestione formule operative

Cinzia De Stefanis

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli Srl

INDICE

Premessa	4
Capitolo 1 - Disciplina legislativa della società benefit.....	5
1.1 Le società benefit	6
1.2 La costituzione	8
1.2.1 La costituzione ex novo	8
1.2.2 Come diventare società benefit.....	9
1.3 Perché costituire o diventare società benefit?.....	10
1.4 Lo statuto della società benefit	10
1.4.1 La denominazione sociale	11
1.4.2 Oggetto sociale	11
1.4.3 Amministrazione	13
1.4.4 Organo di controllo.....	15
1.5 Società benefit nel registro delle imprese.....	24
Capitolo 2 - Aspetto gestorio delle società benefit.....	27
2.1 Perseguimento del beneficio e conseguenze alla disciplina della gestione SB	28
2.1.1 Mancato perseguimento del beneficio ed eventuale applicazione sanzione Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	28
2.2 Doveri	31
2.2.1 Principio di inadempimento	32
2.3 Ampliamento della responsabilità dell'amministratore.....	34
2.4 Diritto di recesso.....	37
2.4.1 La disciplina del recesso	39
2.4.2 I casi di recesso.....	40
2.4.3 Criteri di determinazione del valore delle azioni o delle quote	42
Capitolo 3 - La trasparenza nelle società benefit	44
3.1 Il responsabile del beneficio comune	45
3.1.1 Nomina dell'istitutore	45
3.2 Relazione annuale.....	48
3.2.1 Relazione annuale e perseguimento del beneficio comunale	49
3.2.2 La diffusione della relazione annuale	52
Capitolo 4 - I vantaggi fiscali	54
4.1 Società benefit: quali sono i vantaggi fiscali?	55
4.1.1 Agevolazioni spese notarili e iscrizione al Registro Imprese.....	55
4.1.2 Credito d'imposta società benefit.....	55
4.1.3 Deduzione costi e oneri.....	56
Appendice - Dizionario dei termini nella società benefit	57

Premessa

Da molti anni la sostenibilità è entrata a pieno titolo nell'alfabeto delle aziende, delle istituzioni e dei cittadini. Sta crescendo nella società civile, infatti, il pensiero di modificare il modello di fare imprenditoria e nel contempo di cambiare il sistema finanziario, cercando così di omogeneizzare la creazione del valore economico con lo sviluppo del valore sociale, con la finalità di rispettare l'ambiente e le generazioni future.

Dopo la pandemia, inoltre, i temi al centro dell'attenzione sono il benessere e la salute. **Questo ha comportato la necessità, da parte delle aziende, di avere una prospettiva sul ruolo imprenditoriale che guardi oltre il profitto economico.**

Alla luce di tale scenario, quindi, diventa fondamentale per le imprese adottare una strategia che punti lo sguardo al medio/lungo termine in cui il tema della sostenibilità non rappresenta un aspetto accessorio, bensì centrale nella politica aziendale.

È in questa cornice che si introduce come nuovo modello di business l'universo delle "società benefit".

L'Italia è il secondo Paese, dopo l'America, a disciplinare, con la L. 28.12.2015, n. 208, rubricata "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di Stabilità 2016), in vigore dal 1.01.2016, con l'art. 1, cc. 376-384, la forma giuridica della società benefit.

Tale forma societaria si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, attenta alle istanze del mondo sociale che al variegato mondo del Terzo settore.

Nonostante la diffusione capillare delle società benefit sia in termini di interesse sia di sviluppo, vi sono ancora margini per fare chiarezza e approfondire, in termini di vantaggio e svantaggio nella scelta del paradigma benefit, sulla quale il mondo imprenditoriale e l'universo economico - finanziario spesso mostra diffidenza.

Alla luce di tale fotografia introduttiva si presenta un ebook dedicato a tale forma giuridica.

Capitolo 1

Disciplina legislativa della società benefit

1.1 Le società benefit

Le società benefit sono una forma giuridica d'impresa, disciplinata dalla L. 28.12.2015, n. 208 (art. 1, cc. 376-384).

L'Italia è stato il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, a introdurre le società benefit nel proprio ordinamento legislativo.

Per un'azienda, il principale vantaggio di essere una "Società Benefit" riguarda la sua immagine pubblica. Infatti, chi si interfaccia con una società benefit è consapevole che, accanto allo scopo di lucro, essa persegue i suoi obiettivi di interesse comune in modo trasparente.

L'obiettivo della società benefit è quello di individuare i bisogni della comunità e i benefici da perseguire. L'art. 1, cc. 376-383 L. 208/2015 stabilisce le regole che le società devono rispettare per potersi fregiare della sigla "Società Benefit" o "SB". In ogni caso:

- si può utilizzare la sigla "Società Benefit" o "SB" in tutti i documenti;
- è facoltà dell'azienda rendere pubbliche o meno le proprie scelte strategiche e gestionali.

Qual è la finalità della nascita delle società benefit?

L'obiettivo delle società benefit è di produrre un impatto positivo sui seguenti soggetti:

- gli *stakeholder*;
- la società civile;
- l'ambiente.

Doppio è il fine delle benefit corporation:

- **scopo di lucro**, derivante dall'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- **beneficio comune volontario**, riguardante l'impatto sociale, la sostenibilità ambientale e la trasparenza.

Le società benefit in sostanza, oltre ad avere uno scopo di lucro:

- devono perseguire uno o più scopi che contribuiscono alla prosperità ambientale e sociale a lungo termine;
- devono rendere trasparente ciò che fanno e, soprattutto, le modalità in cui farlo.

L'oggetto sociale di una SB, quindi, non comprende esclusivamente il perseguimento di un profitto da parte della società, obiettivo comune di tutte le società a scopo di lucro, le quali altrimenti sarebbero antieconomiche e destinate a sparire dal mercato, ma sono aggiunti ulteriori obiettivi che vanno oltre il mero conseguimento degli utili.

Novità

La natura di SB è acquisita con l'inserimento nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune, che si affiancano (senza sostituirsi) a quelle lucrative.

4 differenti caratteri

L'oggetto sociale di una società benefit può assumere 4 differenti caratteri, accomunati da una generica componente di responsabilità sociale che obbliga la società a operare in maniera "responsabile, sostenibile e trasparente" nei confronti delle categorie previste dalla legge.

1	<p>Un primo esempio di oggetto sociale potrebbe essere quello che spinge i soci verso una specifica componente di responsabilità sociale dell'impresa, puntando esclusivamente su di essa, in forza della quale la società si impegna a ridurre o eliminare le esternalità negative ovvero a condividere il valore creato con persone direttamente coinvolte dall'attività economica che esercita statutariamente, come i lavoratori e i fornitori, al fine di suddividere l'utile tra i suoi soci.</p>
2	<p>In secondo luogo, l'oggetto sociale di una società benefit potrebbe presentare tratti di ibridismo, che contemperino il tipico scopo di lucro e uno scopo non profit. Simile situazione si potrebbe verificare ove il secondo obiettivo si concretizzi e sia perseguibile nel solco dell'attività di impresa ordinariamente condotta.</p> <p>Ad esempio, si pensi a un'impresa di costruzioni che si impegni a restaurare alcuni immobili di valore storico, collocati in un determinato territorio, senza corrispettivo alcuno o con corrispettivi simbolici, ovvero quello di un'impresa della grande distribuzione organizzata che si impegni a ridurre gli sprechi distribuendo, a chi più ne ha bisogno, tutti quei prodotti prossimi alla scadenza o scaduti ma comunque ancora in ottime condizioni, che non possono più essere destinati alla vendita, magari gratuitamente.</p>
3	<p>In terzo luogo, i due profili dell'oggetto sociale potrebbero presentarsi come complementari, se l'impegno relativo al non profit è assunto indirettamente, mediante la destinazione di risorse in favore di terzi.</p> <p>Si pensi, ad esempio, al caso in cui sia statutariamente previsto un impegno a effettuare erogazioni annue in denaro o in natura, utilizzando i beni prodotti ovvero acquistandoli, per poi attribuirli in proprietà alle citate organizzazioni prive di scopo di lucro, affinché li destinino in conformità con lo statuto dalle stesse adottato.</p>
4	<p>Infine, l'oggetto sociale di una società benefit potrebbe duplicarsi, concretizzandosi in uno scopo profit e in uno scopo non profit: è il caso in cui i soci decidano che la società debba esercitare, in proprio, anche una determinata attività capace di creare, in via esclusiva, esternalità positive o beni pubblici.</p> <p>In quest'ultima ipotesi si colloca, ad esempio, l'impresa produttrice di scarpe che, statutariamente, preveda anche la realizzazione e la manutenzione di spazi verdi destinati a tutti i cittadini di una determinata zona.</p>

Caratteristiche società benefit	
Definizione	La L. 28.12.2015, n. 208 (art. 1, c. 376) definisce le società benefit come società che <i>“nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”</i> .
Qualifica	<ul style="list-style-type: none"> • La qualifica di società benefit può essere rivestita da qualsiasi: <ul style="list-style-type: none"> - società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplice); - società di capitali (società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata, società in accomandita semplice e società per azioni).
Come si ottiene la qualifica SB	L’acquisto della qualifica si ottiene mediante l’introduzione nell’oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire (art. 1, c. 379).
Beneficio comune	Il beneficio comune è definito dall’art. 1, c. 378, lett. a) L. 28.12.2015, n. 208 come <i>“il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi”</i> .
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> • La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle diverse categorie, conformemente a quanto previsto dallo statuto. • La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal Codice Civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità (art. 1, c. 380 L. 28.12.2015, n. 208).

1.2 La costituzione

La costituzione di una società benefit è differente in relazione alle seguenti ipotesi:

- costituzione di una nuova società;
- di trasformazione in società benefit di una normale impresa collettiva già esistente sia essa di persone o di capitali.

1.2.1 LA COSTITUZIONE EX NOVO

Per costituire una società benefit è necessario l'intervento del notaio.

Durante la fase dell’attività costitutiva, considerato che la L. 28.12.2015, n. 208 non contiene le istruzioni operative, occorre prestare particolare attenzione alla redazione dell’atto costitutivo o delle clausole statutarie da inserire nello stesso.

Nella redazione delle suindicate clausole sarà necessario indicare quanto segue.

- Introdurre accanto alla **denominazione o ragione sociale** le parole società benefit o SB, per consentire alla società di avvalersi della qualifica in questione soprattutto nei rapporti con i terzi.
- Specificare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che si intendono perseguire, chiarendo gli effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi, che si intendono realizzare e le categorie di portatori di interesse verso cui questi effetti sono rivolti.
- Queste specifiche sono fondamentali anche per la legittimazione dei manager e dirigenti a operare per finalità sociale senza incorrere in azioni di responsabilità sociali.
- Individuare, con apposita clausola, il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.
- Disciplinare, con apposita clausola, gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune.

Iscrizione al Registro delle Imprese

L'atto dovrà essere depositato, iscritto e pubblicato nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli artt. 2252, 2300 e 2436 c.c.

1.2.2 COME DIVENTARE SOCIETÀ BENEFIT

Un'impresa collettiva ordinaria già esistente che intenda conseguire lo status di SB deve procedere alla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto.

Non siamo in presenza di un'operazione di trasformazione di tipo societari (fusione, trasformazione e scissione), ma di una vera e propria modifica del contratto sociale.

Nella modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, pertanto, non è sufficiente modificare solo l'oggetto sociale per introdurre le finalità di beneficio comune, ma sarà necessario apportare anche le seguenti modifiche alle seguenti clausole:

- la denominazione o la ragione sociale;
- i doveri e la responsabilità degli amministratori.

Avvertenza

- Nella modifica dello statuto sarà essenziale inserire:
 - una specifica clausola statutaria, oppure eventualmente integrare le clausole recanti la disciplina del bilancio;
 - quelle riguardanti l'obbligo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune;
 - la disciplina legale dei criteri di redazione e degli obiettivi della medesima relazione annuale.

L'intervento del notaio è necessario anche in caso di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto sono depositate, iscritte e pubblicate

nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli artt. 2252, 2300 e 2436 c.c.

Qualsiasi tipo di società ai sensi del Codice Civile con scopo commerciale può utilizzare il modello della società benefit, modificando il proprio statuto per includere i seguenti obiettivi aziendali:

- scopo benefico comune, ossia responsabilità verso gli *stakeholder*, sostenibilità e trasparenza;
- obiettivi specifici di interesse comune, ossia le modalità con cui la SB cerca di creare un interesse comune.

Sebbene non vi sia un esplicito divieto legale, non vi è coerenza logica tra il modello dei gruppi di interesse a scopo di lucro e di beneficio comune e il modello delle cooperative, che sono esclusivamente organizzazioni senza scopo di lucro.

1.3 Perché costituire o diventare società benefit?

Adottare un nuovo paradigma economico e imprenditoriale legato alle società benefit ha molti vantaggi.

Diventare SB significa, infatti, raggiungere il bene comune e generare utili per i soci e gli azionisti. Per beneficio comune si intende un impatto tangibile sulla società e sull'ambiente mediante, ad esempio:

- fornitura di beni e servizi alle comunità a basso reddito e svantaggiate;
- proteggere l'ambiente;
- migliorare la salute umana;
- promuovere le arti, la scienza e la conoscenza;
- aumentare i flussi di capitale verso entità che generano benefici comuni).

Attenzione

Diventare società benefit significa dimostrare di essere un'impresa socialmente responsabile e affidabile.

1.4 Lo statuto della società benefit

Per potere utilizzare il modello di SB è necessario che lo statuto societario contenga alcune indicazioni legislative, di seguito illustrate.

Clausole statutarie	
Domanda	Quali sono le clausole contrattuali che vengono in rilievo al momento della costituzione?
Risposta	<ul style="list-style-type: none">• Le clausole contrattuali in questione sono principalmente quelle riguardanti:<ul style="list-style-type: none">- la denominazione;- l'oggetto sociale;- i doveri e le responsabilità degli amministratori;- la relazione annuale sull'attività benefit.

1.4.1 LA DENOMINAZIONE SOCIALE

L'art. 1, c. 379, seconda parte L. 28.12.2015, n. 208 stabilisce che la denominazione sociale può contenere, alternativamente:

- le parole "società benefit";
- o la abbreviazione "SB".

Tali acronimi possono essere inseriti negli eventuali titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Denominazione sociale	
Domanda	Quali sono i vantaggi dell'aggiunta alla denominazione sociale delle parole "Società Benefit"?
Risposta	L'aggiunta può generare un vantaggio competitivo per quelle imprese che vogliono diffondere il proprio impegno sociale verso la comunità o verso l'ambiente.

Esempio clausola Articolo ... - Denominazione
La società è denominata "..... Società per azioni Società Benefit" o, in forma abbreviata "..... S.p.a. SB".

È anche possibile anticipare la qualifica di società benefit al tipo giuridico prescelto come segue:

Esempio clausola Articolo ... - Denominazione
La società è denominata "..... Società Benefit Società per azioni" o, in forma abbreviata "..... SB S.p.a".

1.4.2 OGGETTO SOCIALE

L'art. 1, c. 379, prima parte L. 28.12.2015, n. 208 delinea l'oggetto sociale della società benefit.

- La società benefit, fermo restando quanto previsto nel Codice Civile, deve indicare, nell'ambito dell'oggetto sociale, le finalità specifiche del beneficio comune che intende perseguire.
- Due le attività che caratterizzano la SB:
 - l'oggetto sociale - profit che la società intende realizzare in senso stretto;
 - il lato benefit dell'attività, diretto a concretizzare gli obiettivi sociali in aggiunta all'attività principale.

Attenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Gli amministratori della SB, dunque, da un lato possono e, dall'altro, devono, raggiungere gli obiettivi dell'oggetto sociale, cercando di omogeneizzare le diverse esigenze sociali; pertanto, sono vincolati a scelte di politica aziendale molto specifiche, basate su un bilanciamento di interessi, tra loro profondamente eterogenei. • Da segnalare che se lo scopo di fare profitto non è l'unico fine da raggiungere, è possibile trarre le seguenti conclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - quando gli amministratori, nel perseguire l'oggetto sociale, riducono il margine di profitto a vantaggio degli scopi sociali che la società si prefigge, non potranno essere criticati per tale scelta; - viceversa, potrebbero essere richiamati coloro che, per raggiungere un maggiore economico maggiore, trascurino gli aspetti sociali che dovrebbero evidenziare le attività della SB.
-------------------	---

Come strutturare l'oggetto sociale della SB?

La struttura dell'oggetto sociale, pertanto, dovrà essere divisa in 2 parti:
<ul style="list-style-type: none"> - la prima strettamente legata alla natura profit della società; - la seconda che individua le esigenze sociali da tutelare.

Perché è importante la bipartizione sopra illustrata dell'oggetto sociale?

Tale suddivisione è necessaria per evitare che gli amministratori possano essere destinatari di provvedimenti da parte dell'assemblea quando non concentrano il loro interesse anche sullo scopo di impatto sociale.

Dal punto di vista tecnico, ai sensi dell'art. 1, c. 378 L. 208/2015, il beneficio comune è identificabile nel "*perseguimento - nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit - di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al c. 376*".

Categorie individuabili (art. 1, c. 378 L. 208/2015)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni. • Altri portatori di interesse che possono essere correttamente identificabili nei lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, ossia qualunque soggetto, individualmente considerato o calato nella collettività, che direttamente o indirettamente sia coinvolto nell'attività posta in essere dalla società benefit.
Avvertenza	La valutazione della sussistenza del beneficio comune, peraltro, deve essere effettuata alla luce dei criteri indicati nella relazione annuale.

Esempio clausola "Articolo ... - Oggetto sociale"

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, cc. 376-384 L. 28.12.2015 (di seguito Legge di stabilità 2016), la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
- La società benefit ha per oggetto:
 - attività economica principale;
 - altra attività economica principale;
 - le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte: ...
- Le finalità di beneficio comune saranno perseguite mediante la produzione dei seguenti effetti positivi (segue descrizione) ... (oppure mediante la riduzione dei seguenti effetti negativi ... segue descrizione) nei confronti della/e seguente/i categoria/e: ... (descrizione delle categorie tra quelle indicate dal legislatore: dipendenti, clienti, fornitori, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti).
- La società ha altresì per oggetto: ... (seguono altre possibili attività economiche perseguite dalla società e la formula di chiusura relativa all'oggetto sociale).

1.4.3 AMMINISTRAZIONE

L'art. 1, c. 380 L. 28.12.2015 è il nucleo dell'amministrazione della SB.

In linea con le caratteristiche della finalità sociale, la gestione della SB deve essere effettuata in modo da bilanciare:

- l'interesse dei soci;
- il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- gli interessi delle categorie previste dal c. 376, sopra indicate.

Affinché l'incarico degli amministratori possa ritenersi svolto in modo soddisfacente non è sufficiente la valutazione economico - finanziaria, ma occorre valutare l'impatto che la società riuscirà a produrre sull'ambiente e sulla società civile.

L'organo amministrativo a cui è affidata la gestione della SB dovrà, pertanto, muoversi con la diligenza del *pater familias*.

Al riguardo, occorre anche una specifica perizia per lo svolgimento dell'incarico, poiché l'organo gestorio dovrà contemperare diversi interessi, ossia una compensazione tra i vantaggi e gli svantaggi che le scelte operate produrranno sui soggetti interessati.

Per coinvolgere gli amministratori della SB, pertanto, potrebbe essere utile ricordare - in occasione della nomina - la necessità per gli stessi di perseguire entrambi i richiamati scopi sociali.